



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica - Ambiente / Sportello Unico per l'Edilizia

Protocollo N. 981 del 21.01.2019

ORDINANZA n° 10 del 21.01.2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

VISTA la comunicazione del servizio di Polizia Municipale del 20.11.2018 prot. n. 15744 con la quale veniva segnalata la pericolosità di un muro di contenimento posto lungo Via Minghetti di proprietà, come accertato dal Servizio LL.PP-Patrimonio con nota del 21.11.2018 prot. n. 15791, della Telecom Italia proprietaria, anche, dell'area sovrastante del manufatto pericolante (muro di contenimento);

VISTO che catastalmente l'immobile è distinto al catasto del Comune di Montegiorgio, al foglio n. 30 con la particella 288 e risulta di proprietà della ditta TELECOM ITALIA TIM con sede legale in Via Gaetano Negri 1 in Milano C.F. 00488410010;

CONSIDERATA la situazione di pericolo, derivante dalle già precarie condizioni statiche e strutturali in cui versa il muro posto lungo via Minghetti, così come accertato da parte del Corpo dei Vigili Urbani di Montegiorgio;

DATO ATTO che le precarie condizioni statiche dell'immobile, possono essere di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA la necessità, alla luce delle superiori considerazioni, di dover provvedere al ripristino urgente delle condizioni di sicurezza presso l'area sopra indicata;

RITENUTO doversi procedere ad intimare alla proprietà:

- **TELECOM ITALIA TIM** in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano in Via Gaetano Negri 1 C.F. 00488410010.

di provvedere immediatamente alla eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione della presente;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54 , comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008);

VISTO l'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

RITENUTO opportuno imporre al proprietario l'esecuzione di opere che risultino indispensabili per la messa in sicurezza dell'immobile di cui sopra tenendo conto che gli interventi dovranno essere realizzati sotto la guida di un tecnico abilitato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune, prima dell'inizio dei lavori;

ORDINA

- Alla **TELECOM ITALIA TIM** in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano in Via Gaetano Negri 1 C.F. 00488410010, in qualità di proprietaria dell'immobile censito all'Agenzia del territorio di Ascoli Piceno al fog. n° 30, particella n° 288, **la messa in sicurezza dello stesso** in modo da evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, a propria cura e spese entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ;

COMUNICA

- Che per il mancato adempimento della presente Ordinanza, oltre alle responsabilità penali e civili derivanti da eventuali danni a persone o cose, il Comune provvederà direttamente con **rivalsa** di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. (ove ricorra il caso);
- Che l'esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto del Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di attuazione del P.P.C.S. .;
- Che al termine dei lavori dovrà essere presentata al Comune la certificazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e la conseguita eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni in qualità di Responsabile del servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio;
- Che, per presa visione degli atti del procedimento, gli stessi sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i si è provveduto con nota del 26.11.2018 prot. n. 16033 ad ottemperare alla vigente normativa;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata alla Prefettura di Fermo, per quanto di competenza.
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune;
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza e per provvedere al transennamento provvisorio dell'area al fine di vietarne il passaggio;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Civica Residenza, 21.gennaio.2019



IL SINDACO
Michele Ottaviani